

ATTO N. 1473/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

Relatore di maggioranza Presidente Olivier Bruno Dottorini

Relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani

Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento Interno

Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento Interno


SUL

DISEGNO DI LEGGE

*“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009
in materia di entrate e di spese”.*

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 18.2.2009


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 19.2.2009



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 18 febbraio c.m. ha esaminato l'atto n. 1473 nonché gli emendamenti presentati ed ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul ddl e sugli emendamenti che si allegano, incaricando di riferire oralmente al Consiglio, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento, per la maggioranza il Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Si richiede altresì l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, con deliberazione n. 1771 del 15.12.2008, concernente: “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 12.1.2009 e trasmesso al parere della I, II e III Commissione Consiliare Permanente in pari data (ATTO N. 1473);

VISTE le decisioni della II e III Commissione Consiliare Permanente, ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del Regolamento Interno del Consiglio regionale;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare illustrate oralmente per la maggioranza dal Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 1473/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati in Commissione ed approvati;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 27 aprile 1990, n. 91;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185;


VISTA la legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;



VISTA la legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 aprile 1997, n. 12;

VISTA la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 novembre 2002, n. 21;

VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;

VISTA la legge regionale 24 luglio 2007, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 e successiva integrazione;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;


- a) con votazione separata articolo per articolo, nonchè con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese", composta di n. 12 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<p>Art 1 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 - norme sul diritto allo studio universitario)</p>	<p>Art 1 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 - Norme sul diritto allo studio universitario)</p>
<p>1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2006, n 6 è sostituita dalla seguente: <i>"e) l'Amministratore unico dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 10 bis, o suo delegato;"</i></p> <p>1-bis Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 6/2006 è sostituito dal seguente: <i>"2. La Commissione esprime pareri e formula proposte sugli interventi di cui all'articolo 3 ed esprime pareri sugli atti di programmazione."</i></p>	<p>1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario), è sostituita dalla seguente: <i>"e)</i> idem</p> <p>2.</p> <p style="text-align: right;">idem</p>
<p>2. L'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2006, n 6 è sostituito dal seguente: <i>"Art. 10 (Organi)</i> <i>Sono organi dell'ADiSU:</i> <i>a) l'Amministratore unico;</i> <i>b) il Collegio dei revisori dei conti."</i></p>	<p>3. L'articolo 10 della legge regionale n. 6/2006, è sostituito dal seguente: <i>"Art. 10 (Organi)</i></p>
<p>3. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2006 sono aggiunti i seguenti: a. <i>"Art. 10 bis - (Amministratore unico)</i></p> <p>1. <i>L'incarico di Amministratore unico</i></p>	<p>4. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 6/2006, sono inseriti i seguenti: <i>"Art. 10 bis (Amministratore unico)</i></p>



dell'ADiSU è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

5. L'Amministratore unico:

a) assicura il perseguitamento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme regolamentari interne che nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e

idem

idem



idem

idem


5.

a)

idem



<p><i>nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;</i></p>	idem
b) <i>determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;</i>	b) <i>determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;</i>
c) <i>adotta il programma attuativo annuale degli interventi, su proposta del Direttore;</i>	c) idem
d) <i>adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni, su proposta del Direttore;</i>	d) idem
e) <i>adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta, su proposta del Direttore;</i>	e) idem
f) <i>autorizza la contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 19;</i>	f) idem
g) <i>adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;</i>	g) idem
h) <i>emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;</i>	h) idem
i) <i>valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di controllo degli studenti;</i>	i) idem
l) <i>convoca, per l'insediamento nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti.</i>	l) idem



b) Art. 10 ter - (Decadenza dall'incarico)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Amministratore unico dell'ADiSU per i seguenti motivi:

- a) gravi violazioni di norme di legge;
- b) inadempienze in ordine alle direttive e agli indirizzi impartiti dalla Regione;
- c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi dell'Agenzia;
- d) sopravvenute cause di incompatibilità;
- e) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 2.".

4. L'articolo 15 della legge regionale ~~28 marzo 2006~~ è sostituito dal seguente:

"Art. 15
(Direttore)

1. Il Direttore dell'ADiSU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è scelto fra persone in possesso dei requisiti previsti all'articolo 7 della l.r. n. 2/2005.

2. La durata e la natura del rapporto di lavoro del Direttore è disciplinata nel rispetto delle disposizioni previste all'articolo 7 della l.r. n. 2/2005 e successive norme di attuazione.

3. Il Direttore:
a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione

Art. 10 ter
(Decadenza dall'incarico)

- 1. idem
- a) idem
- b) idem
- c) idem
- d) idem
- e) idem


5. L'articolo 15 della legge regionale n. 6/2006, è sostituito dal seguente:

"Art. 15
(Direttore)


1. idem

2. idem


3. a) idem




<p>dell'ADiSU nell'ambito di quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo 10 bis, comma 5, lettera a);</p> <p>b) propone all'Amministratore unico il programma attuativo annuale degli interventi, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;</p> <p>c) propone all'Amministratore unico i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse umane e finanziarie necessarie;</p> <p>d) dispone la destinazione e l'utilizzazione del personale;</p> <p>e) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative.".</p>	<p>idem</p> <p>b)</p> <p>idem</p> <p>c)</p> <p>idem</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>idem</p> <p>idem</p>
<p>5. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 28 marzo 2006 è aggiunto il seguente:</p> <p>"2 bis. La dotazione organica dell'ADiSU è definita nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale.".</p>	<p>6. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6/2006, è aggiunto il seguente:</p> <p style="text-align: right;">Idem</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Abrogazioni)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Abrogazioni)</p>
<p>I. Gli articoli 11, 12, 13 e 16 della legge regionale 28 marzo 2006 sono abrogati.</p>	<p>I. Gli articoli 11, 12, 13 e 16 della legge regionale n. 6/2006, sono abrogati.</p>




Art. 3 (Disposizioni relative agli organi dell'ADiSU)	Art. 3 (Disposizioni relative agli organi dell'ADiSU)
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, conferisce l'incarico di Amministratore unico dell'ADiSU.	1. idem
2. Gli organi dell'ADiSU, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di nomina dell'Amministratore unico ai sensi del comma 1, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.	2. idem
3. L'Amministratore unico adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 10 bis, comma, 5, lettera a) della l.r. 6/2006, così come introdotto dalla presente legge, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	3. L'Amministratore unico adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 10 bis, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 6/2006 , così come introdotto dalla presente legge, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 (Convenzione con l'Automobile Club d'Italia)	Art. 4 (Convenzione con l'Automobil club d'Italia)
1. Al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata triennale, per lo svolgimento di attività inerenti l'applicazione del tributo.	1. Al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobil club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) , Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata





	triennale, per lo svolgimento di attività inerenti l'applicazione del tributo.
Art. 5 (Modificazioni dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)	Art. 5 (Modificazioni all'articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)
1. Il comma 4 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, è sostituito dal seguente: <i>"4. A decorrere dall'anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai."</i>	1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), è sostituito dal seguente: idem
2. Il comma 7) della legge regionale 28 febbraio 1994 , n. 6 è abrogato.	2. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale n. 6/1994 , è abrogato.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, stimato in € 242.000,00, si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento di cui alla legge regionale 24 luglio 2007, n. 24, art. 23, comma 6 (Upb. 02.1.001-capp. 810-820).	3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, stimato in euro 242.000,00, si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento di cui alla legge regionale 24 luglio 2007, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in




	adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)), articolo 23, comma 6 (Upb. 02.1.001 - capp. 810-820).
Art. 5 bis (Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali)	Art. 6 (Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali)
1. I lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali posti in cassa integrazione e i lavoratori interessati agli interventi di cui all'articolo 19 del Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2 possono usufruire, fino ad una massimo complessivo annuo di € 5.000,00 dovute dal nucleo familiare anagrafico, del beneficio della sospensione del pagamento, per l'anno 2009, delle tasse, tariffe, canoni comunque denominati che siano corrispettivo o correlati al godimento dei seguenti servizi pubblici: - asili nido; - mense scolastiche; - trasporti scolastici; - servizi idrici integrati; - gas per riscaldamento e usi domestici; - servizio di igiene ambientale.	1. I lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali posti in cassa integrazione e i lavoratori interessati agli interventi di cui all'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009 n. 2, possono usufruire, fino ad un massimo complessivo annuo di euro 5.000,00 dovute dal nucleo familiare anagrafico, del beneficio della sospensione del pagamento, per l'anno 2009, delle tasse, tariffe, canoni comunque denominati che siano corrispettivo o correlati al godimento dei seguenti servizi pubblici: - idem - idem - idem - idem - idem - Idem
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori che, nell'anno 2009, siano interessati dai contratti di solidarietà o posti in mobilità indennizzata ai sensi	2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori che, nell'anno 2009, siano interessati dai contratti di solidarietà o posti in mobilità indennizzata ai sensi




della legge 223/91.	della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).
3. Gli oneri finanziari conseguenti alla sospensione di cui ai precedenti commi e sopportati dalle aziende pubbliche e private erogatrici dei servizi sono posti a carico del bilancio regionale.	3. idem
4. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, disciplina con proprio regolamento le modalità ed i termini di attuazione della presente disposizione.	4. idem
5. Per gli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di € 1.000.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata "Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali" (cap. 2942 n.i.).	5. Per gli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata "Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali" (cap. 2942 n.i.).
6. I lavoratori di cui al comma 1 e 2 nonchè i lavoratori che per effetto di crisi aziendali o occupazionali abbiano perso il posto di lavoro a far data dal 1 gennaio 2009, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale e interessi stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare.	6. idem
7. Il beneficio della sospensione di cui al	7. Il beneficio della sospensione di cui al




comma 6 può essere richiesto a fronte di postergazione delle rate di mutuo immobiliare assistita da garanzia, per un importo massimo di € 20.000,00, a valere su di un apposito Fondo, istituito presso Gepafin S.p.a .	comma 6 può essere richiesto a fronte di postergazione delle rate di mutuo immobiliare assistita da garanzia, per un importo massimo di euro 20.000,00, a valere su di un apposito Fondo, istituito presso Gepafin S.p.a .
8. Il beneficio spetta per le rate di mutuo che scadano entro il 31 dicembre 2011 e per un periodo massimo di ammortamento dello stesso mutuo di 24 mesi.	8. idem
9. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, le modalità ed i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.	9. idem
10. Per gli interventi di cui ai commi da 6 a 9 è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di € 1.365.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata "Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali" (<i>cap. 2943 n.i.</i>).	10. Per gli interventi di cui ai commi da 6 a 9 è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 1.365.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata "Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali" (<i>cap. 2943 n.i.</i>).
11. Al finanziamento dell'onere complessivo di € 2.365.000,00 si provvede mediante utilizzo di pari disponibilità, per competenza e per cassa, sulla UPB 06.2.002 per € 235.000,00, UPB 15.1.003 per € 1.316.000 e UPB 15.3.002 per € 634.000,00 e UPB 16.1.002 per € 180.000,00.	11. Al finanziamento dell'onere complessivo di euro 2.365.000,00 si provvede mediante utilizzo di pari disponibilità, per competenza e per cassa, sulla UPB 06.2.002 per euro 235.000,00, UPB 15.1.003 per euro 1.316.000,00 e UPB 15.3.002 per euro 634.000,00 e UPB 16.1.002 per euro 180.000,00.
12. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui al presente articolo è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell'art. 27 comma 3 lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.	12. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui al presente articolo è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.




Art. 5-ter (Intervento straordinario a favore della mobilità)	Art. 7 (Intervento straordinario a favore della mobilità)
1. Per contribuire alle finalità di cui all'art. 1, comma 295, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di € 3.000.000,00, da imputare, per competenze e per cassa, alla UPB 06.1.002 (cap. 3131 n.i.) che presenta la sufficiente disponibilità.	1. Per contribuire alle finalità di cui all' articolo 1 , comma 295, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 3.000.000,00 , da imputare, per competenze e per cassa, alla UPB 06.1.002 (cap. 3131 n.i.) che presenta la sufficiente disponibilità.
2. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell'art. 27 comma 3 lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.	2. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell' articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
Art. 5-quater (Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24, "Costituzione del Consorzio «Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica»")	Art. 8 (Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 - Costituzione del Consorzio «Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica»)
1. Alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche: <ol style="list-style-type: none">all'art. 12, comma 2, sono soppresse le parole "in base alle rispettive quote di partecipazione";all'art. 14, comma 1, le parole "il finanziamento degli" sono sostituite dalle seguenti "per il funzionamento del Consorzio ivi inclusi gli".	1. Alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio «Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica»), sono apportate le seguenti modifiche: <ol style="list-style-type: none">all'articolo 12, comma 2, sono soppresse le parole "in base alle rispettive quote di partecipazione";all'articolo 14, comma 1, le parole "il finanziamento degli" sono sostituite dalle seguenti "per il funzionamento del Consorzio ivi inclusi gli".




Art. 6 (Disposizioni inerenti agli eventi sismici del 1979)	Art. 9 (Disposizioni inerenti agli eventi sismici del 1979)
<p>1. Per gli interventi non ultimati entro la scadenza stabilita dall'art. 13 della legge regionale n. 01.07.1981 n. 34, è fissato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di mesi dodici dalla data di pubblicazione della presente legge. La documentazione necessaria ai fini della liquidazione a saldo del contributo, è prodotta entro due mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Per gli interventi già ultimati alla data di pubblicazione della presente legge, il termine di due mesi per la presentazione della succitata documentazione decorre dalla stessa data di pubblicazione. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la decadenza dal contributo e la revoca dello stesso.</p>	<p>1. Per gli interventi non ultimati entro la scadenza stabilita dall'articolo 13 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 (Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), è fissato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di mesi dodici dalla data di pubblicazione della presente legge. La documentazione necessaria ai fini della liquidazione a saldo del contributo, è prodotta entro due mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Per gli interventi già ultimati alla data di pubblicazione della presente legge, il termine di due mesi per la presentazione della succitata documentazione decorre dalla stessa data di pubblicazione. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la decadenza dal contributo e la revoca dello stesso.</p>
<p>2. La disposizione di cui all'art. 1 della legge regionale 31.5.1982, n. 26, non opera nei confronti dell'avente diritto non residente nell'immobile oggetto di contributo, fermo restando l'obbligo della realizzazione dei lavori strutturali per i quali l'importo del contributo non può essere superiore a quello determinato per tali opere in sede di concessione.</p>	<p>2. La disposizione di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 (Ulteriori norme per favorire gli interventi di ripristino e di ricostruzione degli immobili e delle opere pubbliche nella Valnerina e negli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), non opera nei confronti dell'avente diritto non residente nell'immobile oggetto di contributo, fermo restando l'obbligo della realizzazione dei lavori strutturali per i quali l'importo del contributo non può</p>




	essere superiore a quello determinato per tali opere in sede di concessione.
Art. 7 (Abrogazione art. 6, comma 9, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 in materia di disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)	Art. 10 (Abrogazione del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 - Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)
1. Il comma 9, dell'art. 6, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6, è abrogato.	1. Il comma 9, dell'articolo 6, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) , è abrogato.
Art. 8 (Sostegno all'accesso al credito delle PMI, misure di contrasto alla crisi economica e finanziaria, promozione e diffusione della qualità e dell'innovazione. Modifica ed integrazione delle leggi regionali n. 42 del 7/11/1988, n. 5 del 12/3/1990, n. 12 del 3/4/1997, n. 21 del 12/11/2002 e altre disposizioni)	Art. 11 (Sostegno all'accesso al credito delle PMI, misure di contrasto alla crisi economica e finanziaria, promozione e diffusione della qualità e dell'innovazione. Modifica ed integrazione delle leggi regionali 7 novembre 1988, n. 42, 12 marzo 1990, n. 5, 3 aprile 1997, n. 12, 12 novembre 2002, n. 21 e altre disposizioni)
1. Alla legge regionale 12 marzo 1990 n. 5, "Testo unico dell'artigianato", sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente " <i>è il potenziamento dei fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia costituite a norma degli artt. 10 e 11 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14</i> "; b) all'articolo 3, i commi 5, 6 e 7 sono soppressi;	1. Alla legge regionale 12 marzo 1990 n. 5 (Testo unico dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente " <i>c-bis) il potenziamento dei fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia costituite a norma degli articoli 10 e 11 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 (Interventi per lo sviluppo del settore artigianato)</i> "; b) idem




c) all'articolo 5, comma 1, le parole: "il capitale sociale" sono sostituite dalle seguenti "i fondi rischi";	c)	idem
d) all'articolo 6, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) contributi ai fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia, nei limiti dello stanziamento di bilancio. Le garanzie rilasciate a fronte dei fondi costituiti con detti apporti sono concesse nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis)";	d)	idem
e) all'articolo 63, la lettera c) comma 1 è soppressa.	e)	all'articolo 63, comma 2, la lettera c) è soppressa.
2. Alla legge regionale 3 aprile 1997, n. 12, recente "Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi", sono apportate le seguenti modifiche:	2.	Alla legge regionale 3 aprile 1997, n. 12 (Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Titolo II è sostituita dalla seguente "Contributi in conto interesse e contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi"	a)	idem
b) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: "Art. 6 bis-Contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi"	b)	dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: <i>"Art. 6 bis (Contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi)</i>
<i>La Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio concede contributi per l'incremento dei fondi rischi dei consorzi fidi costituiti tra piccole e medie imprese del settore del commercio, del turismo e dei servizi. Gli importi assegnati possono essere utilizzati unicamente per il rilascio di garanzie a favore delle imprese con</i>	1.	<i>La Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio concede contributi per l'incremento dei fondi rischi dei consorzi fidi costituiti tra piccole e medie imprese del settore del commercio, del turismo e dei servizi. Gli importi assegnati possono essere utilizzati unicamente per il rilascio di garanzie a favore delle imprese con</i>




<p><i>l'esclusione di qualsiasi altra finalizzazione. Le garanzie sono concesse nel rispetto del regolamento CE n.1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).</i></p> <p>c) all'articolo 11, comma 1, le parole: “<i>Contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi, tramite cooperative o consorzi di garanzia</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>Interventi di agevolazione finanziaria per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi e per l'erogazione di contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi</i>”.</p>	<p><i>l'esclusione di qualsiasi altra finalizzazione. Le garanzie sono concesse nel rispetto del regolamento CE n.1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). ”.</i></p> <p>c)</p> <p style="text-align: right;">idem</p>
<p>3. Le risorse residue dei fondi di garanzia di cui alla misura 5.5. “Servizi finanziari alle imprese” del Docup Obiettivo 5 b 1994 – 1999 affidati in gestione ai consorzi fidi privati ed al consorzio regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1990 n. 5, definitivamente rendicontati all’Unione Europea, sono assegnati agli stessi soggetti a titolo di apporto ai fondi rischi per il rilascio di garanzie con l’esclusione di qualsiasi altra finalizzazione. Le garanzie sono concesse nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).</p>	<p>3. Le risorse residue dei fondi di garanzia di cui alla misura 5.5. “Servizi finanziari alle imprese” del Docup Obiettivo 5 b 1994 – 1999 affidati in gestione ai consorzi fidi privati ed al consorzio regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1990 n. 5 (Testo unico dell’artigianato), definitivamente rendicontati all’Unione Europea, sono assegnati agli stessi soggetti a titolo di apporto ai fondi rischi per il rilascio di garanzie con l’esclusione di qualsiasi altra finalizzazione. Le garanzie sono concesse nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).</p>
<p>4. Alla legge regionale 12 novembre 2002, n. 21, recante “Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del</p>	<p>4. Alla legge regionale 12 novembre 2002, n. 21 (Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del</p>




rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre", sono apportate le seguenti modifiche:	rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 4, comma 1, eliminare la seguente frase : "e sentito il C.T.S. di cui all'art. 5" e dopo la frase "il programma annuale degli interventi previsti dalla presente legge" aggiungere la frase "che sarà inserito nell'ambito del programma annuale attuativo di cui al comma 6 art. 7 L.R. 23 dicembre 2008, n. 25"	a) all'articolo 4, comma 1, eliminare le seguenti parole : "e sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 5" e dopo le parole : "il programma annuale degli interventi previsti dalla presente legge" aggiungere le seguenti : "che sarà inserito nell'ambito del programma annuale attuativo di cui al comma 6 articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale)"
b) l'art. 5 è abrogato;	b) l'articolo 5 è abrogato;
c) all'art. 10, comma 1, dopo la frase "interventi previsti dall'art. 2" inserire la seguente frase "e per gli oneri derivanti dalla gestione"	c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole : "interventi previsti dall'articolo 2" inserire le seguenti : "e per gli oneri derivanti dalla gestione";
d) all'art. 10, i commi 3 e 4 sono soppressi.	d) all'articolo 10, i commi 3 e 4 sono soppressi.
5. Per il finanziamento della ricerca, innovazione, diffusione e trasferimento tecnologico di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 recante norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di € 210.000,00 con imputazione alla UPB 8.02.011 (cap. 9503) denominata "Servizi reali alle imprese ed interventi per la diffusione dell'Innovazione tecnologica" che presenta la sufficiente disponibilità.	5. Per il finanziamento della ricerca, innovazione, diffusione e trasferimento tecnologico di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale), è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 210.000,00 con imputazione alla UPB 8.02.011 (cap. 9503) denominata "Servizi reali alle imprese ed interventi per la diffusione dell'Innovazione tecnologica" che presenta la sufficiente disponibilità.
6. Per il finanziamento degli interventi di	6. Per il finanziamento degli interventi di



cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge regionale 12 marzo 1990 n. 5 si provvede con imputazione alla UPB 8.02.013 (cap. 9455) denominata "Investimenti rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane" che presenta la sufficiente disponibilità.	cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 marzo 1990 n. 5 (Testo unico dell'artigianato) si provvede con imputazione alla UPB 8.02.013 (cap. 9455) denominata "Investimenti rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane" che presenta la sufficiente disponibilità.
7. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui ai commi 5 e 6 è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell'art. 27 comma 3 lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.	7. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui ai commi 5 e 6 è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell' articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
8. Alla legge regionale 7 novembre 1988 n. 42, "Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane" sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 34, comma 1, il primo periodo è soppresso; b) all'art. 34, i commi 2 e 3 sono soppressi.	8. Alla legge regionale 7 novembre 1988 n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) sono apportate le seguenti modifiche: a) all' articolo 34, comma 1, il primo periodo è soppresso; b) all' articolo 34, i commi 2 e 3 sono soppressi.
Art. 9 (Modifica ed integrazione della legge regionale 24 dicembre 2007 n.36, "Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria")	Art. 12 (Modifica ed integrazione della legge regionale 24 dicembre 2007 n. 36 - Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria)
1. Alla legge regionale 24 dicembre 2007 n.36, "Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria" sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7-bis dell'articolo 1 della L.R. n. 36/2007 le parole "con regolamento" sono soppresse;	1. Alla legge regionale 24 dicembre 2007 n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7-bis dell'articolo 1 le parole "con regolamento" sono soppresse;



- b) dopo il comma 7-bis dell'articolo 1 è inserito il seguente comma: "7-ter. *L'agevolazione di cui al comma 2 dell'art. 63 della L. 342/2000 è estesa ai veicoli che presentano i requisiti previsti nelle determinazioni annuali ASI certificati da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione in questione".*
- b) dopo il comma 7-bis dell'articolo 1 è inserito il seguente comma: "7-ter. *L'agevolazione di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) è estesa ai veicoli che presentano i requisiti previsti nelle determinazioni annuali ASI certificati da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione in questione.*".



b) con distinta votazione che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.